

## **Protocollo d'intesa per la diffusione nelle scuole della cultura della salute e sicurezza sul lavoro e negli ambienti di vita**

TRA

Sovrintendenza agli studi della Regione Autonoma Valle d'Aosta (C.F. 80002270074) con sede in Aosta, Piazza Deffeyes, 1 (d'ora in avanti "Sovrintendenza"), rappresentata dalla Sovrintendente, dott.ssa Marina Fey;

E

Dipartimento politiche del lavoro e della formazione della Regione Autonoma Valle d'Aosta con sede in Aosta, Piazza della Repubblica 15 (di seguito "Dipartimento"), rappresentato dalla Coordinatrice, dott.ssa Carla Stefania Riccardi;

E

l'Ispettorato d'area metropolitana Torino-Aosta - sede di Aosta (C.F. 97900660586) (di seguito "Ispettorato"), nella persona del Direttore, dott. Angelo Serina, domiciliato per la carica presso la sede di Aosta, Viale dei Partigiani 18;

E

l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - Sede regionale di Aosta (di seguito denominato "INAIL"), (C.F. 01165400589 - Partita IVA 00968951004), nella persona del Direttore Regionale, dott. Giuseppe Villani, domiciliato per la carica presso la Sede regionale di Aosta, Via Carrel 12;

E

l'Azienda USL Valle d'Aosta (di seguito "AUSL VdA"), rappresentata dal dott. Massimo Uberti in qualità di Direttore Generale e dall'ing. Paolo Barbanti in qualità di Direttore della Struttura complessa Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro ( S.Pre.S.A.L.);

E

Federazione Nazionale Maestri del Lavoro, Consolato della Valle d'Aosta, Associazione riconosciuta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 1625 del 14 aprile 1956, con sede legale in Villaggio Olleyes, 12 - 11020 Quart (AO) (C.F. 91009710079), rappresentata dal Console MdL Ezio Tognietaz, che delega, ai fini del presente Protocollo d'Intesa, il Coordinatore Regionale commissione Scuola/lavoro MdL, Carlo Vancheri.

Di seguito le "Parti".

### PREMESSO CHE

- il vigente quadro normativo prevede la cooperazione tra le Istituzione pubbliche per promuovere e diffondere, anche nel sistema scolastico, la cultura della prevenzione, della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro, mediante il coinvolgimento di tutti i soggetti che vi operano;
- l'Agenda Onu 2030, all'obiettivo 4, si prefigge di "garantire un'istruzione di qualità inclusiva ed equa e promuovere opportunità di apprendimento continuo per tutti";
- il Protocollo d'intesa tra Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Ministero dell'Istruzione, Ispettorato Nazionale del Lavoro e INAIL del 26 maggio 2022 ha l'obiettivo di sensibilizzare dirigenti, insegnanti e studenti impegnati in percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, come l'alternanza scuola lavoro, riguardo tematiche e valori di salute e sicurezza in tutti gli ambienti di studio e di lavoro;
- l'educazione scolastica è determinante per instillare negli individui comportamenti adeguati e stili di vita sani, oltre che per favorire l'interiorizzazione delle regole e dei valori fondamentali di responsabilità sociale e civile;
- sussiste, pertanto, una convergenza di interessi tra le Parti a realizzare azioni concrete per la diffusione della cultura della salute e sicurezza in ambienti di vita, studio e di lavoro, attraverso forme di informazione, formazione e comunicazione innovative, efficaci e coerenti

con i linguaggi del mondo giovanile, nella convinzione che gli studenti, in quanto lavoratori e datori di lavoro del domani, debbano acquisire fin da subito piena coscienza dei diritti e dei doveri che caratterizzano ogni ambiente di lavoro.

#### CONSIDERATO CHE

il presente Protocollo d'intesa (di seguito "Protocollo") definisce le modalità di collaborazione tra i soggetti firmatari al fine di promuovere la cultura della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e negli ambienti di vita quotidiana all'interno delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado del territorio regionale, con particolare attenzione alla prevenzione, alla responsabilità individuale e collettiva e allo sviluppo di competenze trasversali

#### CONVENGONO

##### Articolo 1

##### Finalità

1. Le Parti intendono promuovere la cultura della prevenzione attraverso percorsi formativi ed educativi nelle scuole, finalizzati a sensibilizzare gli studenti, i docenti e le famiglie sull'importanza della salute e della sicurezza nei diversi contesti di vita (scuola, casa, strada, sport, tempo libero, lavoro), integrando tali valori tra le competenze di cittadinanza attiva e consapevole attraverso una sempre maggiore sinergia tra la scuola, le istituzioni e il mondo del lavoro per lo sviluppo di progetti comuni.

##### Art. 2

##### Ambito di collaborazione

1. Con il presente Protocollo sono definiti gli ambiti e le modalità di realizzazione delle attività finalizzate a sensibilizzare e supportare i dirigenti scolastici, i docenti e gli studenti per l'acquisizione di una maggiore consapevolezza in materia di salute e sicurezza negli ambienti di vita, studio e lavoro nonché di interventi formativi e informativi su tali tematiche.
2. La realizzazione delle attività di cui al comma 1 potrà avvenire individuando la modalità ritenuta più adeguata rispetto sia alle finalità di ciascuna iniziativa sia alle condizioni di fattibilità che caratterizzano di volta in volta il contesto.
3. Nella realizzazione delle attività programmate, le Parti convengono circa l'opportunità del coinvolgimento, laddove necessario, di altri Istituzioni e partner che condividano la medesima finalità di sensibilizzare gli studenti alla cultura della salute e della sicurezza e responsabilizzarli sui diritti e sui doveri, individuali e collettivi, caratterizzanti ogni ambiente di lavoro, di studio e di vita.

##### Art. 3

##### Comitato di coordinamento

1. Le Parti costituiscono un Comitato di coordinamento, composto dalla Sovrintendente, dalla Coordinatrice del Dipartimento, dal Direttore dell'Ispettorato, dal Direttore Regionale dell'INAIL, dal Direttore della SC S.Pre.S.A.L. dell'AUSL VdA, da un membro della Federazione Nazionale Maestri del Lavoro, Consolato della Valle d'Aosta o loro delegati.
2. Al Comitato di coordinamento vengono affidati i compiti di indirizzo, di programmazione, di coordinamento e monitoraggio delle attività oggetto della collaborazione, di cui all'articolo 2.

##### Art. 4

##### Obblighi delle Parti

1. Per la realizzazione degli obiettivi previsti all'articolo 2, le Parti, nei rispettivi ambiti di competenza, si impegnano a rendere disponibili le proprie conoscenze nonché le risorse

professionali, tecniche e strumentali destinate alle finalità d'interesse, individuate in una logica di paritaria partecipazione.

2. Gli ambiti di collaborazione sono regolati attraverso l'organizzazione congiunta di eventi e progetti stabiliti in seno al Comitato di coordinamento e dalla la stipula di specifici accordi attuativi.
3. I risultati delle iniziative realizzate nell'ambito del Protocollo saranno considerati anche in un'ottica di replicabilità delle iniziative sviluppate nonché di ricaduta in termini di destinatari raggiunti.

#### Art. 5

##### Accordi attuativi

1. Ciascun accordo attuativo del presente Protocollo deve disciplinare:
  - gli obiettivi da conseguire, le specifiche attività da espletare e gli impegni da assumere, con il relativo cronoprogramma;
  - gli oneri, in termini di risorse umane e strumentali, necessari per la realizzazione delle specifiche attività oggetto degli accordi stessi, ripartiti in una logica di paritaria partecipazione;
  - la proprietà intellettuale dei prodotti realizzati, nonché il diritto alla loro riproduzione e diffusione.
2. La durata degli accordi attuativi non può eccedere quella del presente Protocollo.

#### Art. 6

##### Durata

1. Il presente Protocollo è efficace dal momento della sua sottoscrizione e ha durata triennale, salva la possibilità di recesso di cui all'articolo 10.
2. Il protocollo è rinnovabile su espressa volontà dei firmatari.

#### Art. 7

##### Proprietà intellettuali

1. I risultati delle attività sviluppate in forza del presente Protocollo sono considerati di proprietà comune delle Parti, le quali possono utilizzarli nell'ambito dei propri compiti istituzionali. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche, dei risultati conseguiti a seguito della collaborazione instaurata con il presente Protocollo.
2. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte può essere utilizzato dalle altre Parti per le specifiche attività di cui al presente Protocollo solo a seguito di espresso consenso delle Parti proprietarie.

#### Art. 8

##### Tutela dell'immagine

1. Le Parti concordano sull'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune nonché quella di ciascuna di esse.
2. In particolare, i loghi della Regione autonoma Valle d'Aosta, dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, dell'INAIL, dell'Azienda USL Valle d'Aosta e della Federazione Nazionale Maestri del Lavoro, Consolato della Valle d'Aosta saranno utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo.
3. Ciascuna delle Parti autorizza le altre a pubblicare sul proprio sito internet le notizie relative a eventuali iniziative comuni, fatti salvi i relativi diritti di terzi che siano coinvolti nelle stesse.

#### Art. 9

##### Trattamento dei dati

1. I dati personali raccolti in conseguenza e nel corso di esecuzione del presente Protocollo vengono trattati e custoditi dalle Parti nel rispetto dei principi fissati all'articolo 5 del Regolamento (UE) 2016/679.

#### Art. 10

##### Recesso

1. Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente Protocollo, previa comunicazione scritta e motivata, da inviarsi alle altre Parti con un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

#### Art. 11

##### Foro competente

1. Le Parti accettano di definire bonariamente eventuali controversie derivanti dall'attuazione del presente Protocollo. Qualora risulti impossibile la risoluzione bonaria, si conviene che sia competente, in via esclusiva, il Foro di Aosta.

#### Art. 12

##### Modifiche al Protocollo

1. Qualsiasi integrazione e/o modifica del presente Protocollo deve essere apportata per iscritto ed è operante solo dopo la relativa sottoscrizione di tutte le Parti.
2. Al presente Protocollo viene apposta firma digitale da parte dei sottoscrittori ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990.
3. La data di stipula s'intende quella in cui sarà effettuata l'ultima operazione informatica di apposizione di firma digitale.